

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco Pellegrini che relaziona in merito alla proposta all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesse:

- l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale) istituisce a decorrere dal 2014 l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la componente immobiliare;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone l'anticipo, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dal 2012 fino al 2014 con applicazione a regime dell'imposta dal 2015;

Vista la disciplina dell'imposta municipale propria recata:

- dagli artt. 8 e 9 del sopracitato D. Lgs. n. 23/2011;
- dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44;
- dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., relativamente alle specifiche disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda;
- dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, per quanto applicabile all'imposta in oggetto;

Vista la necessità di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012;

Tenuto conto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote dell'I.M.U. come segue:

- aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- aliquota ridotta alle 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di riduzione fino allo 0,1% (comma 8);
- aliquota ridotta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati (comma 9);
- aliquota ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis);

Tenuto conto altresì che il comma 10 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, relativamente all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di €400,00;
- è possibile elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'imposta municipale propria;

Ritenuto pertanto di dover approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria (I.M.U.);

Considerato che l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 fissa al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Ravvisato che l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i tributi locali;

Rilevato che l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall'esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) relativamente all'approvazione del regolamento dell'imposta e dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 relativamente alla fissazione delle relative aliquote;

Tutto ciò premesso e considerato;

- Visto il TUEL;
- Visto lo statuto comunale,
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore 3°, bilancio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

- Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. del T.U.E.L. in merito all'approvazione del regolamento e delle aliquote I.M.U.;

Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Con 12 voti favorevoli e 5 contrari (Antonini, Sciorilli Borrelli, Fantasia, De Virgiliis e Menna Vincenzo), espressi palesemente da n. 17 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune,

**DELIBERA**

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2012:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota per cento</i>
<i>a) Abitazione principale ed assimilate previste nel regolamento comunale e relative pertinenze</i>	<i>0,50</i>
<i>b) Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di giovani coppie di età inferiore a 35 anni con mutuo ipotecario sulla stessa abitazione e con reddito familiare complessivo non superiore ad € 25.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione</i>	<i>0,40</i>
<i>c) Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di contribuenti di età superiore ad anni 65 anni con reddito familiare complessivo non superiore ad € 15.000,00 riferito all'anno precedente a quello di imposizione</i>	<i>0,40</i>
<i>d) Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione principale di contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap in linea retta con attestato di invalidità civile al 100% ai sensi della legge L. 104/92.</i>	<i>0,30</i>
<i>e) Unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado.</i>	<i>0,80</i>
<i>f) Aree edificabili</i>	<i>0,76</i>
<i>g) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)</i>	<i>0,76</i>
<i>h) Altri immobili(aliquota ordinaria)</i>	<i>0,90</i>

3) di stabilire che, per l'applicazione delle aliquote di cui alla predette lettere b), c),d) e) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza della quale

verrà applicata l'aliquota maggiorata;

4) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

5) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) di allegare copia del presente atto alla proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di intervenuta esecutività;

8) di poter modificare il regolamento e la presente deliberazione entro il 30/09/2012 sulla base dei dati aggiornati, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 così come aggiunto dall'art. 4, comma 5, lettera i), D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012;

9) di dichiarare, con 12 voti favorevoli e 5 contrari (Antonini, Sciorilli Borrelli, Fantasia, De Virgiliis e Menna Vincenzo), espressi palesemente da n. 17 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

*ALLEGATO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA*

***COMUNE DI ATESSA***  
***(Prov. Di Chieti)***

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto**

**Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

**Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

**Art. 4 - Fabbricati inagibili**

**Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

**Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

**Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo**

**Art. 8 – Rimborsi e compensazione**

**Art. 9- Attività di recupero**

**Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo**

**Art. 11 - Versamenti minimi**

**Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**Art. 13 – Riscossione coattiva**

**Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato gratuito. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

### **Art. 3 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dell'Ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.

### **Art. 4 – Fabbricati inagibili**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna perizia.
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.
4. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.

### **Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Ai fini del secondo comma si intendono in ogni caso applicabili per l'IMU le delibere adottate ai fini ICI e più precisamente:
  - Delibera di G.C. n. 3 del 22/01/2009
  - Delibera di G.C. n. 215 del 09/09/2010
  - Delibera di G.C. n. 301 del 13/12/2010

#### **Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 8 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 11.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

#### **Art. 9- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

#### **Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi o di altro ufficio che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 11 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ai sensi del vigente regolamento comunale sulle dilazioni di pagamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 454 del 12/04/2010.

#### **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale propria è esercitata nelle forme previste dal "Regolamento delle entrate comunali" nel testo vigente per tempo, oltre che nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.



